SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 212**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A4981

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 settembre 1993, n. **347.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché per la vendita di farmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di vendita di farmaci e di pubblicità dei prodotti dietetici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello

stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad essi trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

12. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe

strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al 1° gennaio 1994.».

Art. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli integratori alimentari, i prodotti di erboristeria e gli altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 226.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0424

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1993, n. **348.**

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul conseguente obbligo di restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Dal 1° gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*s)* il credito nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., o suoi aventi causa, per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.».

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. o i suoi aventi causa provvedono, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.

6. In caso di scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione ad una delle società derivanti dalla scissione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 1993.

Sospensione di un amministratore dalla carica di consigliere della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Gaetano Fierro, consigliere della regione Basilicata, è stato condannato dal tribunale di Potenza, con sentenza di primo grado del 12 luglio 1993, alla pena di anni tre di reclusione per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del codice penale) e di interesse privato in atti di ufficio (art. 324 del codice penale testo previgente);

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 1992, n. 16;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Gaetano Fierro è sospeso dalla carica di consigliere della regione Basilicata.

Roma, 7 settembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
PALADIN

93A5017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 25 e 26 giugno 1993 - ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pantelleria: per disinfestazione dei locali;

in data 3 luglio 1993 - ufficio del registro di Trapani: per disinfestazione e derattizzazione dei locali;

in data dal 9 al 16 luglio 1993 - ufficio del registro di Pisticci: per trasloco a seguito di ordinanza di sgombero emessa dal comune per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione al palazzo, prima sede dell'ufficio in argomento, danneggiato dal sisma del 1980;

in data 16 luglio 1993 - ufficio del registro di Clusone: per la partecipazione all'assemblea sindacale unitaria del personale, dalle ore 9 alle ore 11;

in data 15, 16 e 17 luglio 1993 - ufficio del registro di Pisa: per disinfestazione dei locali;

in data 19 e 20 luglio 1993 - ufficio del registro di Isernia: per trasferimento nella nuova sede;

in data 23 e 24 luglio 1993 - ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata e ufficio del registro di Taormina: per disinfestazione dei locali;

in data 27 (dalle ore 10 alle ore 14) e 28 luglio 1993 - ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria: per disinfestazione e derattizzazione dei locali;

in data 28 luglio 1993 - ufficio del registro di La Spezia: per sciopero generale del personale indetto dalle ore 12 alle ore 14;

in data 31 luglio 1993 - ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nicosia: per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e degli uffici distrettuali delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 25 E 26 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pantelleria.

IN DATA 3 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani.

IN DATA DAL 9 AL 16 LUGLIO 1993

Regione Basilicata:

ufficio del registro di Pisticci.

IN DATA 16 LUGLIO 1993

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 15, 16 E 17 LUGLIO 1993

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pisa.

IN DATA 19 E 20 LUGLIO 1993

Regione Molise:

ufficio del registro di Isernia.

IN DATA 23 E 24 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata e ufficio del registro di Taormina.

IN DATA 27 E 28 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria.

IN DATA 28 LUGLIO 1993

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia.

IN DATA 31 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A4975

DECRETO 3 settembre 1993

Concentrazioni delle operazioni di importazione e di transito di rottami, cascami e avanzi metallici presso alcune dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1982, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la richiesta del Ministero della sanità, avanzata con nota prot. n. D19.11 del 29 luglio 1993, di limitare il numero delle dogane del confine terrestre dove possono essere effettuate le operazioni di importazione e di transito per l'introduzione dei rottami metallici nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica in data 23 dicembre 1985 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1986 — concernente «Modificazioni degli ambiti territoriali e rideterminazione degli organigrammi degli uffici periferici del Ministero della sanità»;

Ritenuta la necessità di accentrare presso taluni uffici doganali le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea nonché di transito di rottami metallici al fine di consentire al Ministero della sanità e agli organismi e enti delegati di effettuare appropriati controlli volti ad impedire l'entrata nel territorio nazionale di materiali contaminati da sostanze radioattive;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1993, le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea nonché di transito relative ai rottami, cascami ed avanzi dei metalli, compresi nelle voci 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.02, 81.01, 81.02, 81.03, 81.04, 81.05, 81.06, 81.07, 81.08, 81.09, 81.10, 81.11, 81.12 e 81.13, della tariffa doganale comune di cui al regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, di origine extracomunitaria possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Brennero, Fernetti, Gorizia, Muggia, Pontebba, Ponte Chiasso, Tarvisio e Villa Opicina nonché presso tutte le dogane di mare.

Art. 2.

I controlli dei prodotti indicati nel precedente articolo sono assicurati da organi stabiliti dal Ministero della sanità.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A4986

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 agosto 1993.

Determinazione, per l'anno 1993, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988, 2 settembre 1989, 8 febbraio 1992 e 12 febbraio 1993;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1993, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 6 agosto 1993;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1993, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni	da assegnare agli spettacoli di balletto;

seconda quota: 75 milioni	da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 50% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 12;
prima quota maggiorata: 95 milioni	da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;
seconda quota maggiorata: 105 milioni	da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Il prezzo medio del biglietto non deve essere inferiore a lire 35 mila ed il rapporto capienza del teatro/spettatori paganti non deve essere inferiore al 50% (dati riferiti al consuntivo 1992). Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Restano confermati i sottoindicati importi per i contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano, già previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta . . . . L. 10.000.000

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . » 4.000.000

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio. . . . . » 2.500 000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo	» 1.700.000	» 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo . .	» 1.000.000	» 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

Quota a recita:

Categoria «A» . . . . L. 50.000.000

categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . L. 25.000.000

Categoria «B» . . . . L. 32.000.000

categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . L. 16.000.000

Categoria «C» . . . . L. 22.000.000

categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . L. 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» identiche, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

Restano confermati i sottoindicati importi per i contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano, già previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta . . . . L. 8.000.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 7 agosto 1993

p. *Il Ministro:* MACCANICO

93A4987

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 agosto 1993.

Determinazione dei criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerata l'esigenza di fissare i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari, in conformità a quelli previsti negli accordi internazionali di vigilanza;

Avuti presenti i criteri fissati con proprio decreto n. 436659 del 28 dicembre 1992 sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli enti creditizi extracomunitari che intendano stabilire in Italia la prima succursale.

Art. 2.

Criteri autorizzativi

1. Nella valutazione delle domande avanzate dagli enti creditizi indicati all'art. 1, le autorità competenti tengono conto delle seguenti condizioni:

l'esistenza, nel Paese d'origine, di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata;

l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine;

il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dall'ente richiedente;

l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine della solidità patrimoniale, dell'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario.

2. Restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 481/1992 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3.

Ambito di operatività delle succursali degli enti creditizi extracomunitari

1. Gli enti creditizi extracomunitari autorizzati ad aprire la prima succursale in Italia possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 481/1992 nel rispetto delle disposizioni di interesse generale vigenti in Italia.

2. È fatta salva la possibilità da parte delle autorità creditizie di fissare per esigenze di vigilanza prudenziale eventuali limiti all'operatività delle succursali degli enti medesimi.

3. Lo svolgimento attraverso la succursale di attività diverse da quelle richiamate al comma 1 è subordinato alla condizione che le attività medesime siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel Paese d'origine. Nella valutazione della domanda di autorizzazione si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dagli enti creditizi nazionali.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A4985

DECRETO 19 agosto 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 agosto 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 5 agosto 1993 che hanno disposto per il 16 agosto 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 agosto 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,95 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,55 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 102.286.570.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 novembre 1993, a L. 311.150.660.500 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 14 febbraio 1994 e a L. 546.283.600.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 16 agosto 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,65 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,92 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5004

DECRETO 23 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.690 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visti i propri decreti n. 100930 del 22 luglio 1933 e n. 100990 del 6 agosto 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima tranche e della seconda dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a

sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 maggio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 10% - 1° agosto 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 settembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 settembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 2 settembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5005

DECRETO 23 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.690 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto i propri decreti 22 luglio 1993 e 6 agosto 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998, per un importo di lire 3.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 luglio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore

effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 10% - 1° giugno 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 settembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 settembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 2 settembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico, dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso, ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5006

DECRETO 23 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 agosto ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.690 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto che il 1° settembre 1993 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 23 agosto 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 5 agosto 1989);

Visti i propri decreti 22 luglio 1993 e 6 agosto 1993, con i quali è stata disposta rispettivamente l'emissione della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 2.426.600.000, da destinare al rinnovo del B.T.P. 12,50%, di scadenza 1° settembre 1993, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 luglio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1993, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo dei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° agosto 1993.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° settembre 1993, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 98,25.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, in cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 7 settembre 1993.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira, oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° settembre 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° settembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui

risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale, che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 settembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 settembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 10% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1993, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° agosto 1993; dovranno essere corrisposti trentadue giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1993, versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1993, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diverse dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° settembre 1993, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1993, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993-2003. Dette operazioni avranno inizio il 3 settembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 21

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5007

DECRETO 23 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° agosto 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta' modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 105.690 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100933 in data 22 luglio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, con godimento 1° agosto 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visto il proprio decreto n. 100993 in data 6 agosto 1993 con il quale e stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di lire 1.000 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.500 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° settembre 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° agosto 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100933 del 22 luglio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 luglio 1993, salvo per il versamento dell'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° settembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5008

DECRETO 6 settembre 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 agosto 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 19 agosto 1993 che hanno disposto per il 30 agosto 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 agosto 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,76 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,37 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,85 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 257.491.502.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 novembre 1993, a L. 694.848.697.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 28 febbraio 1994 e a L. 1.095.411.610.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 31 agosto 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,43 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,72 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,70 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A5009

DECRETO 6 settembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1993 è pari a 104.090 miliardi;

Decreta:

Per il 15 settembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A5010

DECRETO 6 settembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1993 è pari a 104.090 miliardi;

Decreta:

Per il 15 settembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A5011

DECRETO 6 settembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1993 è pari a 104.090 miliardi;

Decreta:

Per il 15 settembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

p. *Il direttore generale*. PIEMONTESE

93A5012

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE «GALILEO FERRARIS» DI TORINO

DECRETO COMMISSARIALE 2 marzo 1992.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto. (Decreto numero 102/1992).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris», con sede in Torino;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925, recante modifiche all'ordinamento del predetto Istituto, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), e in particolare l'art. 8, che riconosce agli enti di ricerca a carattere non strumentale il potere di darsi ordinamenti autonomi, con propri regolamenti, e l'art. 17, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1991, con il quale l'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris è stato individuato come ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1991, con il quale è stato nominato il commissario straordinario dell'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, con il compito di esercitare le funzioni del consiglio di amministrazione e, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari ai fini del riordinamento dell'Istituto e della ricostituzione dei suoi organi ordinari;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. ACG/3/165/92 del 7 febbraio 1992, con la quale si comunica che, esaminato lo schema del regolamento, non ci sono osservazioni da formulare al riguardo;

Ritenute la necessità e l'indifferibilità dell'adozione del regolamento concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi dell'Istituto;

Decreta:

è emanato il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura dell'Istituto

1. L'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris (IEN), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ha piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.

Art. 2.

Autonomia

1. L'IEN:

a) ha autonomia scientifica nel quadro della programmazione nazionale in coerenza con le sue funzioni istituzionali;

b) ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati;

c) ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che si esercita nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

Modalità di espletamento delle funzioni

1. L'attività dell'IEN si svolge sulla base di un programma triennale e di piani annuali di attuazione del programma stesso.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'IEN:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente: nomina

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone in possesso di alta qualificazione scientifica nei campi di attività dell'IEN.

2. Il presidente resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente decade dalla carica qualora, entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Art. 6.

Presidente: funzioni

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) nomina i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti;

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti da leggi e da regolamenti;

e) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente dell'IEN;

b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno su proposta del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, al di fuori dei componenti di quest'ultimo;

c) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un rappresentante designato dalla regione Piemonte;

e) un rappresentante designato dal comune di Torino;

f) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;

g) quattro ricercatori eletti dal personale scientifico dell'ente secondo procedure elettorali stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione;

h) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dell'ente eletti dalla relativa categoria.

2. Su proposta del consiglio di amministrazione, possono altresì essere chiamati a far parte del consiglio, in numero comunque non superiore a tre, rappresentanti designati da enti pubblici e privati che contribuiscono con significativi apporti finanziari o tecnici agli oneri connessi al funzionamento dell'Istituto.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*), sono stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

4. Qualora la designazione dei componenti non intervenga entro sessanta giorni dalla richiesta, il consiglio si intenderà regolarmente costituito con i soli componenti già nominati.

5. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio hanno validità fino alla scadenza del quadriennio medesimo.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori dei conti.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione.

8. Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, il vicepresidente. Il vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

9. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con decreto del presidente dell'IEN. Verificandosi tale circostanza, si applicano per la regolare costituzione del consiglio e per la sostituzione dei consiglieri decaduti le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione: attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende all'attività istituzionale e alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza dell'ente.

2. Spetta in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare, sentito il consiglio scientifico, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, il personale, l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) deliberare, su proposta del consiglio scientifico, i piani annuali dell'ente e i programmi triennali di attività di cui all'art. 3, assicurando la destinazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale;

c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;

d) deliberare il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) designare i revisori effettivo e supplente nel collegio dei revisori dei conti;

f) deliberare in merito all'affidamento del servizio di cassa e sulle misure dei relativi interessi attivi e passivi;

g) deliberare sull'assunzione di mutui, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, e sulla misura delle anticipazioni di cassa da richiedere all'ente cassiere;

h) deliberare in ordine alle deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti, ai responsabili delle strutture o ad altro personale circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinantivi di fornitura;

i) deliberare in merito alla copertura dei posti di ruolo e all'assunzione del restante personale previsto dalle leggi vigenti;

l) deliberare in merito al bando di borse di studio e di ricerca;

m) deliberare su propsota del consiglio scientifico, in merito allo svolgimento, presso l'IEN, di attività di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni o di «visiting professors» italiani e stranieri;

n) deliberare su proposta del Consiglio scientifico, in merito allo svolgimento, presso l'IEN, di attività per il conseguimento del dottorato di ricerca;

o) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'ente che, dalle leggi e dai regolamenti, non sia demandato ad altri organi.

3. Nel caso di mancato accoglimento della proposta di cui al comma 2, lettera *b)*, il consiglio scientifico formula nuove proposte.

4. Le delibere del consiglio di amministrazione di mancato accoglimento delle proposte del consiglio scientifico sono motivate e adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9.

Consiglio scientifico: composizione

1. Il consiglio scientifico è composto da:

a) il presidente dell'IEN, che lo presiede;

b) quattro ricercatori eletti dal personale scientifico dell'ente secondo procedure elettorali stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione;

c) quattro membri, anche stranieri, esperti nei settori scientifici di competenza dell'IEN, designati dal consiglio di amministrazione.

2. I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Consiglio scientifico: attribuzioni

1. Il consiglio scientifico esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione delle strutture scientifiche.

2. Spetta, in particolare, al consiglio scientifico:

a) deliberare, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche;

b) formulare al consiglio di amministrazione le proposte di cui all'art. 8, commi 2, lettera *b)*, e 3 concernenti il programma triennale e i piani annuali di attuazione di cui all'art. 3;

c) esprimere parere sulla relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e)*;

d) esprimere parere sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*;

e) esprimere parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attività dell'ente sottopostigli dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'IEN;

f) formulare proposte e raccomandazioni al consiglio di amministrazione o al presidente in ordine a ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente.

3. I pareri di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.

4. Il consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, può sentire ricercatori — o equiparati — dell'ente ed esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'IEN.

5. Il consiglio scientifico elegge, nel proprio seno, un vicepresidente.

Art. 11.

Collegio dei revisori di conti: composizione e funzioni

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) un revisore effettivo designato dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente;

b) un revisore effettivo designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) un revisore effettivo designato dal consiglio di amministrazione dell'IEN.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Direttore generale: nomina, funzioni

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'IEN, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Con la stessa modalità è disposta la revoca o la sospensione dell'incarico.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale che provenga dai ruoli dell'ente è collocato fuori ruolo per la durata del contratto e, alla scadenza, gli è riconosciuto il reinquadramento anche in soprannumero, nella posizione comunque corrispondente a quella posseduta al momento della nomina.

3. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

4. Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e con facoltà di iniziativa e proposta, redigendo il verbale di seduta che sottoscrive con il presidente;

b) partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del consiglio scientifico;

c) coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico;

d) sovrintende all'attività delle strutture tecniche di servizio e al funzionamento dell'amministrazione, e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) cura l'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione;

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia espressamente attribuito dal consiglio di amministrazione, dal consiglio scientifico e dal presidente o da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 13.

Revisione del regolamento

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio scientifico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le modifiche della composizione e delle attribuzioni del consiglio scientifico sono deliberate su parere conforme di quest'ultimo da rendersi a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Le prime elezioni dei componenti elettivi del consiglio di amministrazione devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le modalità di svolgimento delle prime elezioni sono stabilite con decreto del commissario straordinario dell'Istituto.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli organi di cui all'art. 4 sono nominati ed entrano in funzione non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme contrastanti o incompatibili con esso.

Torino, 2 marzo 1992

Il commissario straordinario

93A4976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, mercoledì 29 settembre 1993, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

93A5030

Convocazione della Camera

La Camera dei deputati è convocata, in 235ª seduta pubblica, per martedì 14 settembre 1993, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Interpellanze ed interrogazioni.
2. Seguito della discussione della proposta di legge: AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO e CRISTONI; MARTE FERRARI ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. *(Rinviata alle Camere nella X legislatura dal Presidente della Repubblica a norma dell'art. 74 della Costituzione).* Relatore: MASTELLA. (Relazione orale).

93A5028

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto del direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito 12 maggio 1993 il regio decreto 1° settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1920, registro n. 182 Esercito, foglio n. 132; pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1920, disp. 76, pag. 4962, con il quale è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare a «Felicioni Alfredo, da Montone (Perugia), soldato 91 reggimento fanteria, n. 10736 di matricola», è stato rettificato nel senso che il cognome del militare decorato è corretto in «Feligioni».

93A4978

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 agosto 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 agosto 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 novembre 1993 è di L. 97,81, quello dei boni a centottantadue giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 è di L. 95,42 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 agosto 1994 è di L. 90,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A5014

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 settembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1564,19
ECU	1828,54
Marco tedesco	967,94
Franco francese	275,12
Lira sterlina	2411,98
Fiorino olandese	862,34
Franco belga	44,656
Peseta spagnola	11,89
Corona danese	234,18
Lira irlandese	2255,25
Dracma greca	6,799
Escudo portoghese	9,411
Dollaro canadese	1184,99
Yen giapponese	14,918
Franco svizzero	1101,54
Scellino austriaco	137,55
Corona norvegese	221,57
Corona svedese	196,44
Marco finlandese	273,08
Dollaro australiano	1027,99

93A5029

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Pavia, Asti, Milano, Sassari, Taranto, Lecce, Potenza e Napoli.

Con decreto ministeriale n. 3390/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.904.690.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della S.r.l. Santa Maria Carni.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 3757/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Asti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.593.255.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 4062/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 27.744 035 500, pari al 50% dell'importo richiesto di L 55 488 071 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 4264/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6 085.039.801, pari al 70% dell'importo richiesto di L 8 692 914 002,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 4435/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *C* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 2 238 822 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome del contribuente Renoldi Giovanni

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 4645 RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 1 475 585 500, pari al 50% dell'importo di L 2 951 171 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della ditta O Me Sa di Gianchi Fabrizio & C S a s

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 4755/RISC del 28 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 474 087.881, pari al 50% dell'importo di L. 948 175 765, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome del contribuente Gennari Cosimo Giovanbattista

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 963/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 313.434.725, pari all'80% dell'importo di L 391 793 406, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 4453/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.687.479.710, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 759/RISC del 23 giugno 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2 812.690.590, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A4990

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 12 agosto 1983, n. 1.13/2-877, il decreto prefettizio con il quale il cognome del sig Giovanni Žulian, nato a San Dorligo della Valle (Trieste) il 21 luglio 1894, venne ridotto nella forma italiana di «Giuliani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n 898, e con estensione al fratello Mario, alla moglie Francesca Sviligoj ed ai figli Milano e Guido, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 19 luglio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Danilo Giuliani di Guido, nato a Trieste il 19 novembre 1953, residente a Trieste, via R. Rosani n. 17, discendente in linea retta di secondo grado del sig. Giovanni Žulian, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žuljan» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n 114.

Il provvedimento viene esteso al figlio Federico, nato a Trieste, il 14 novembre 1986

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Giuliani» assunto dalla moglie Emanuela Suban, nata a Trieste l'8 maggio 1958.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

93A4980

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990).

Nell'art. 101, comma 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 38 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «... per uno dei reati previsti dal presente testo unico ...» è inserita la seguente: «*ovvero*».

93A5027

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 28 agosto 1993 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto. «C S I Rublo Russia (U) . . . Lit. *2.748,765*», si legga: «C.S I Rublo Russia (U) . . . Lit. *2.748,766*».

93A5015

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 1 2 0 9 3 *

L. 1.300